

Ravvedimento operoso per comportamenti fraudolenti ed effetti della dichiarazione integrativa sui reati

di [Mario Agostinelli](#)

Pubblicato il 16 Maggio 2018

Puntiamo il mouse su due aspetti problematici legati alla dichiarazione integrativa:

- 1) è possibile il ravvedimento operoso riconducibile a violazioni o a condotte fraudolente?
- 2) quali effetti produce la dichiarazione integrativa sui reati tributari?

La norma di comportamento [202/2018 dell'AIDC](#) ha l'assoluto pregio di porre nella corretta discussione i seguenti argomenti:

- è possibile il **ravvedimento operoso** anche con riferimento a violazioni riconducibili a **condotte fraudolente** (e segnatamente: dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di false fatture e mediante l'utilizzo di altri artifici)?;
- che effetti produce la **dichiarazione integrativa ai fini penali**?

LA DISCUSSIONE SULL'AMBITO OGGETTIVO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come noto a tutti, prevede la possibilità di regolarizzare ERRORI E OMISSIONI con applicazione di sanzioni in misura ridotta in funzione del tempo che intercorre tra il momento della commissione dell'errore e quello della regolarizzazione.

Il presupposto generale del [ravvedimento](#) è quello della regolarizzazione spontanea del rapporto tributario prima della conoscenza di un'attività di controllo e [accertamento](#) che lo riguardino.

Per altro, per effetto delle disposizioni in materia di compliance contenute nel D.L. 190/2014 (decorrenza dal 1° gennaio 2015), l'ambito oggettivo di applicazione del ravvedimento è stato esteso anche alle ipotesi per le quali il contribuente proceda alla regolarizzazione anche dopo la conoscenza dell'attività di verifica e di controllo con esclusione delle attività di controllo automatizzato o formale.

Tendenzialmente l'ambito oggettivo di applicazione del ravvedimento operoso comprende la totalità delle violazioni tributarie.

Tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, e di recente anche la GDF in una risposta in Telefisco 2018, la **non applicazione del ravvedimento alle violazioni che configurano un comportamento fraudolento del contribuente (Cir. 180/1998)**. Tale tesi si fonda sul tenore letterale della norma di cui all'**art. 13 del D.Lgs. 472/1997**, la quale fa esclusivo riferimento agli errori ed omissioni e non anche alle violazioni riconducibili a comportamenti dolosi del contribuente.

NO AL RAVVEDIMENTO NELLE FRODI

1. Se una volta consegnato il Pvc emergono violazioni relative all'utilizzo in dichiarazione di fatture per [operazioni inesistenti](#), per poter accedere al patteggiamento e agli altri benefici di legge di cui al [D.Lgs 74/2000](#) (riduzione pena, non irrogazione pene accessorie eccetera) il contribuente interessato può procedere al ravvedimento operoso delle violazioni contestate penalmente rilevanti?
2. La circolare del Ministero delle Finanze

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento